



Dolomiti Patrimonio mondiale UNESCO

Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites -Dolomitis UNESCO



Provincia
di Belluno



Provincia Autonoma
di Bolzano - Alto Adige
Autonome Provinz
Bozen - S udtirol



Provincia di
Pordenone



Provincia
Autonoma
di Trento



Provincia
di Udine



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIUUA



REGIONE DEL VENETO

Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis-Dolomites UNESCO

Sede legale:

via S. Andrea, 5
32100 Belluno
tel. +39 (0)437 959111

Sede operativa:

Corso Italia, 77
32043 Cortina D'Ampezzo (BL)
Tel. +39 (0)436 867395
Fax + 39 (0)436 876556
info@dolomiti-unesco.org
www.fondazione-dolomitiunesco.org

Provincia autonoma di Trento

Assessorato all'Urbanistica, enti locali e personale

Via Vannetti, 32
38122 Trento
Tel. +39 (0)461 493202
Fax +39(0)461 493203

Dipartimento Urbanistica e ambiente

Via Vannetti, 32
38122 Trento
Tel. +39 (0)461 493200
Fax +39(0)461 493201
dolomiti.unesco@provincia.tn.it
www.urbanistica.provincia.tn.it

Crediti fotografici:

In copertina: Catinaccio/Ciadenac/Rosengarten - Pietro Lattuada
pag. 4: Dolomiti di Brenta - Gianni Zotta
pag. 10: Marmolada/Marmolèda - Piero Cavagna
pag. 14: Pale di San Martino - Pio Geminiani
pag. 22: Latemar - Alberto Campanile

STATUTO

della FONDAZIONE Dolomiti – Dolomiten – Dolomites -Dolomitis UNESCO

5

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICA DI SOSTENITORE

11

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELL'USO DEI PROPRI MARCHI

denominativo e/o figurativo a base "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis"

15

MANUALE D'USO DEI MARCHI

ai sensi del Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e figurativo a base

"Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis"

19

ELENCO DEI COMUNI, DELLE COMUNITÀ E DEI PARCHI

23



STATUTO

della Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites -Dolomitis UNESCO

Articolo 1

Denominazione e sede

Per iniziativa delle Province autonome di Bolzano e Trento, delle Province di Belluno, Pordenone e Udine, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto è istituita la Fondazione “Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO”, di seguito denominata anche Fondazione.

La Fondazione ha sede legale e fiscale presso la Provincia di Belluno ed è dotata di cinque sedi operative collocate presso ciascuna Provincia di cui al primo comma, in modo da assicurare un sistema gestionale efficiente e integrato.

Previa intesa sulle condizioni, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’ammissione, quali nuovi soci aderenti, di soggetti pubblici che, successivamente alla costituzione, intendano aderire alla Fondazione, condividendone la finalità e si impegnino a contribuire al fondo di dotazione ed alle spese annuali di esercizio.

Per l’ammissione dei nuovi soci è necessario il preventivo beneplacito di tutti i soci fondatori.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione si propone di contribuire ad uno sviluppo conservativo e durevole del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti.

La Fondazione è garante, tramite i propri soci fondatori, dell’attuazione degli obiettivi definiti nel piano di gestione.

In particolare, per raggiungere questo scopo, la Fondazione:

- a) promuove la cooperazione tra i soci fondatori, al fine di assicurare l’armonizzazione delle politiche di gestione del Bene UNESCO poste in essere da ciascun Ente, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal piano di gestione;
- b) promuove, sulla base del piano di gestione, l’eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del Bene UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell’ordinamento istituzionale delle parti;
- c) cura la comunicazione fra i soci fondatori ai fini dell’attuazione del piano di gestione;
- d) promuove e cura tra i soci fondatori lo scambio di informazioni e documenti;
- e) istituisce appositi tavoli tematici con gli enti locali, con gli enti parco, nonché con le altre amministrazioni e istituzioni pubbliche e private e con esperti;
- f) collabora con tutte le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali;
- g) predispone periodici dossier informativi sullo stato d’attuazione del piano di gestione, che saranno messi a disposizione delle autorità, pubbliche e private, ope-

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2992 del 10 dicembre 2009 la Provincia autonoma di Trento ha autorizzato, congiuntamente con le Province di Belluno, Pordenone e Udine, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Regione del Veneto, la costituzione della “Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO” e ha approvato il presente Statuto. La Fondazione è stata costituita, con atto notarile, a Belluno il 13 maggio 2010.

ranti nel settore che ne facciano richiesta;

- h) trasmette e diffonde le conoscenze del patrimonio UNESCO;
- i) diffonde la cultura della tutela del territorio in collaborazione con scuole e istituzioni pubbliche o private;
- j) organizza ricerche, mostre, relazioni, conferenze ed ogni altro tipo di manifestazioni;
- k) assicura l'istituzione di apposito sito web ed indirizzo di posta elettronica al fine della rappresentanza unitaria, delle comunicazioni ufficiali e della consultazione al pubblico.
- l) esprime parere nell'ambito della pianificazione territoriale regionale e provinciale, con riguardo al Bene.

La Fondazione non persegue fini di lucro.

Articolo 3

Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dai soci fondatori all'atto della costituzione come primo fondo di dotazione.

Tale patrimonio potrà essere successivamente incrementato da ulteriori conferimenti da parte dei soci fondatori e sostenitori e da eventuali contributi, donazioni, eredità e legati.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

Il fondo di gestione è costituito dai conferimenti annuali dei soci fondatori in misura di un quarto per la Provincia autonoma di Bolzano, di un quarto per la Provincia autonoma di Trento, di un quarto ripartito tra la Provincia di Belluno e la Regione del Veneto e di un quarto ripartito tra la Provincia di Pordenone, la Provincia di Udine e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dai conferimenti di soci sostenitori e di soggetti pubblici e privati destinati a perseguire gli scopi della fondazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il successivo 31 dicembre.

Articolo 4

Sostenitore

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di sostenitore alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, ed in particolare ai comuni, alle amministrazioni dei parchi, alle università e agli enti di ricerca del territorio Bene UNESCO, che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al fondo di gestione della Fondazione su base annuale o pluriennale mediante apporti, in denaro o in natura, nella misura minima e secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo.

Articolo 5

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di revisione;
- e) il Collegio dei Sostenitori;
- f) il Comitato Scientifico.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal legale rappresentante di ciascun socio fondatore di cui all'articolo 1, o da un suo delegato. I consiglieri durano in carica per il periodo in cui ricoprono la rispettiva carica, ovvero per il periodo di validità della delega.

Al Consiglio Direttivo spettano le seguenti funzioni:

- a) assume gli impegni reciproci e gli indirizzi a carattere strategico per la definizione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di gestione e per il conseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 2, assicurando un livello armonizzato di azioni rispetto alle politiche territoriali e ambientali relative al Bene UNESCO di

pertinenza di ciascun territorio;

- b) verifica lo stato di attuazione delle attività della Fondazione sulla base anche dei risultati dei monitoraggi svolti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) esprime parere obbligatorio sugli atti di pianificazione, programmazione e sugli strumenti finanziari adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Con proprio atto organizzativo il Consiglio Direttivo determina le modalità di organizzazione, di convocazione e di funzionamento del Consiglio medesimo, definendo in particolare gli ambiti di interesse e la periodicità delle sedute.

Il Consiglio Direttivo può altresì prevedere di attivare un apposito Forum volto ad assicurare appropriate forme di coinvolgimento e di partecipazione degli enti territoriali, degli enti parco e degli enti di gestione delle aree protette, indicendo periodici incontri.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, ivi compreso il Presidente. Ciascuna Provincia socia fondatrice nomina come proprio rappresentante l'assessore provinciale competente pro tempore.

I consiglieri durano in carica per il periodo in cui ricoprono la rispettiva carica provinciale.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Per conseguire le finalità della Fondazione, il Consiglio d'Amministrazione in particolare:

- a) adotta la strategia della gestione complessiva e definisce il programma annuale d'attività;
- b) stabilisce l'importo annuale del fondo di gestione;
- c) adotta il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d) nomina il Segretario Generale;
- e) adotta il regolamento d'organizzazione e funzionamento dei servizi, nonché tutti gli altri atti regolamentari

necessari per il buon funzionamento della Fondazione e le relative modifiche;

- f) delibera sull'ammissione di nuovi soci aderenti e sulle relative condizioni, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1;
- g) delibera su ogni altro oggetto d'interesse della Fondazione;
- h) delibera su tutte le materie non specificatamente attribuite ad altri organi e, qualora lo ritenga opportuno, delega al Presidente la cura degli atti relativi alla gestione.

Articolo 8

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, sempre quando il Presidente lo ritenga necessario, nonché su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione è notificato a tutti i Consiglieri almeno dieci giorni prima del termine fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la notificazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore. La notificazione può avvenire per via telematica o altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e steso su apposito libro, da tenersi secondo le modalità previste per l'omologo libro per le società per azioni.

Articolo 9

Il Presidente

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assegnata, a rotazione e con durata di tre anni, al componente del Consiglio

di Amministrazione nominato da ciascuna Provincia, seguendo l'ordine alfabetico del nome delle Province stesse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- b) stipula e firma i contratti e tutti gli atti della Fondazione;
- c) ordina i pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio;
- d) sovrintende al buon funzionamento amministrativo e tecnico della Fondazione nel suo complesso ed è responsabile, unitamente al Segretario Generale, della regolare attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente al quale il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare determinate categorie di compiti. La vicepresidenza è assegnata a rotazione e con durata di tre anni al componente del Consiglio di Amministrazione della provincia successiva in ordine alfabetico a quella che ha espresso il presidente.

Articolo 10

L'Organo di revisione

I soci fondatori nominano l'organo di revisione, composto da un minimo di uno ad un massimo di tre revisori dei conti, nonché dai relativi supplenti. Il revisore o i revisori resteranno in carica per un periodo di tre anni e il loro mandato potrà essere riconfermato per un'ulteriore sola volta.

Il o i revisori dei conti devono essere iscritti negli albi dei revisori dei conti, dei commercialisti o dei ragionieri. Non possono essere distolti dal loro incarico, fatto salvo che non adempiano ai loro doveri.

Il revisore o i revisori verificano l'attività d'amministrazione della Fondazione ai sensi degli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile, redigono una relazione sul bilancio di previsione nonché sul bilancio di esercizio ed esprimono pareri obbligatori sulle

variazioni di bilancio. Inoltre prestano consulenza finanziaria al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Il Collegio dei Sostenitori

Il Collegio dei Sostenitori è composto dai soci fondatori e da tutti i sostenitori della fondazione, persone fisiche e rappresentanti nominati dai sostenitori persone giuridiche.

Il Collegio dei Sostenitori:

- a) fornisce pareri e proposte sulle attività e sui programmi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi;
- b) può proporre l'ammontare dei contributi da versare al fondo di gestione, al fine di poter assumere la qualifica di sostenitore.

Il Collegio dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocato, almeno una volta l'anno, anche al fine di promuovere forme di approfondimento e confronto su temi scientifici o comunque correlati al Bene UNESCO e alla sua gestione.

Articolo 12

Il Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, determinandone la durata, con la funzione di prestare consulenze tecnico-scientifiche sulle materie e problematiche attinenti la gestione e conservazione del Bene UNESCO.

Il Comitato Scientifico può altresì esprimersi sul monitoraggio della gestione e attività di ricerca, con la facoltà di proporre miglioramenti.

Articolo 13

Il Segretario Generale

L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio d'Amministrazione; il Segretario dura in carica per tre anni. L'inca-

rico è rinnovabile e può essere revocato, dal Consiglio stesso, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri. Il Segretario Generale cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi riguardanti l'amministrazione stabiliti dal Consiglio Direttivo, Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute degli organi collegiali della Fondazione.

Articolo 14

Agevolazioni da parte dei soci

Allo scopo di contenere i costi, i soci si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione strutture e spazi funzionali all'attività della stessa gratuitamente, o a tariffe ridotte.

Articolo 15

Durata, scioglimento e devoluzione dei beni

La fondazione si estinguerà qualora venga meno l'iscrizione delle Dolomiti nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO o qualora il suo scopo sia divenuto impossibile o siano divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo.

In tal caso i beni e gli immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, ai soci fondatori o ai sostenitori che li hanno forniti.

Articolo 16

Disposizioni richiamate

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 17

Qualifiche relative a persone

Le qualifiche relative a persone che nel presente statuto compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile. Nel presente statuto si è

rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.



REGOLAMENTO PER LA QUALIFICA DI SOSTENITORE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento determina:
 - a) le modalità di adesione dei sostenitori alla Fondazione;
 - b) i requisiti degli aspiranti sostenitori;
 - c) la quota di adesione;
 - d) la prestazione in natura;
 - e) la scadenza e il rinnovo dell'adesione;
 - f) il ruolo del Collegio dei Sostenitori.

Articolo 2

Modalità di adesione alla Fondazione

1. Gli aspiranti sostenitori devono presentare domanda di adesione utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Fondazione o presso la sede della stessa.
2. Dalla domanda di adesione devono risultare:
 - a) le generalità complete del richiedente, e precisamente:
 1. per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Fondazione;
 2. per gli enti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo *e-mail*, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della

Fondazione. Generalità del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato legittimato alla firma della richiesta. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, e della decisione dell'organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l'adesione alla Fondazione;

- b) le motivazioni della domanda di adesione;
 - c) la dichiarazione di condividere gli scopi istituzionali della Fondazione, e di aver preso visione e di accettarne lo statuto e il presente regolamento;
 - d) l'importo della quota di adesione in denaro determinata ai sensi degli articoli successivi;
 - e) gli apporti di natura non monetari con cui il richiedente intende contribuire ulteriormente all'attività della Fondazione, e le relative modalità di conferimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione esamina le domande di adesione e delibera in merito in occasione della prima seduta utile.
 4. La decisione debitamente motivata di ammettere o escludere un soggetto dalla qualifica di sostenitore del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e inappellabile e viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.
 5. L'ammissione a sostenitore ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento della quota di adesione e nel caso degli apporti in natura, dalla data di comunicazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento per la qualifica di sostenitore è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO in data 8 agosto 2011.

I comuni e le comunità, di cui all'articolo 3, comma 1, sono riportati a pag. 23 del presente fascicolo.

Articolo 3

Requisiti degli aspiranti sostenitori

1. Le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori devono risiedere, avere sede od operare con continuità nell'ambito del territorio delle Dolomiti UNESCO, nello specifico appartenenti ai comuni:
 - a) il cui territorio comprende, anche parzialmente, il bene Dolomiti-UNESCO;
 - b) le forme associative degli enti di cui alla lettera a);
 - c) i comuni contigui ai comuni di cui alla lettera a) ovvero i comuni ricadenti nel medesimo contesto culturale e geografico dolomitico così come individuato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Possono aderire inoltre i soggetti che, non appartenenti ai territori sopra specificati, soddisfino uno dei seguenti requisiti:
 - a) nella realizzazione dei loro prodotti e/o servizi utilizzino prevalentemente materia prima proveniente dal bene Dolomiti UNESCO e la cui produzione avvenga in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento;
 - b) assicurino la promozione della conoscenza e la valorizzazione del bene Dolomiti UNESCO a livello internazionale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
3. I soggetti che intendono aderire inoltre devono condividere gli scopi della Fondazione, come previsto dall'articolo 4 dello Statuto.
 - b) 3.000,00 euro = per le associazioni senza scopo di lucro nazionali;
 - c) 5.000,00 euro = per le università e centri di ricerca.
2. Per le persone giuridiche la quota di adesione varia secondo la dimensione aziendale, determinata secondo la normativa europea (*Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004*):
 - a) 2.000,00 euro = micro imprese;
 - b) 6.000,00 euro = piccole imprese;
 - c) 10.000,00 euro = medie imprese;
 - d) 50.000,00 euro = grandi imprese.
3. Tali importi sono considerati come quote minime e non possono comunque essere inferiori agli importi dovuti per l'uso dei marchi di cui all'articolo 9 del Manuale d'uso dei marchi.
4. La quota di adesione dovrà essere corrisposta in unica soluzione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di adesione.
5. La quota di adesione va versata annualmente.

Articolo 5

Adesione enti locali ed enti Parco

1. Gli enti locali e gli enti parco che presentino i requisiti di cui all'articolo 3, possono aderire alla Fondazione come sostenitori dietro il versamento di una quota di adesione annuale pari a 500,00 euro.
2. Tale quota potrà essere corrisposta in forma di servizi a sostegno dell'attività della Fondazione nell'ambito della partecipazione, della promozione e diffusione delle iniziative della stessa.

Articolo 6

Prestazione in natura

1. I sostenitori soggetti al pagamento della quota di cui all'articolo 4 possono, in alternativa al versamento della quota di adesione, impegnarsi a sostenere l'attività della Fondazione con apporti di natura diversa e senza corrispettivo, che possono consistere, a titolo meramente esemplificativo, in presta-

Articolo 4

Quota di adesione

1. Ciascun sostenitore, secondo la propria categoria di appartenenza, deve versare una quota di adesione in denaro dell'importo minimo annuale di:
 - a) 1.000,00 euro = per le persone fisiche;

zioni d'opera o di servizi, nella consulenza altamente qualificata, nella fornitura di beni, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, o in attività di assistenza per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative promosse dalla Fondazione.

2. Per l'assolvimento della prestazione, in ogni modo, gli interessati dovranno provvedere alla messa a disposizione della Fondazione, secondo il proprio settore di appartenenza a:
 - a) personale;
 - b) materiali e attrezzature;
 - c) prodotti e servizi;
 - d) attività professionali.
3. I diversi ambiti di intervento posso riguardare:
 - a) area amministrativo/gestionale;
 - b) area tecnica: pianificazione, geologia, natura, forestale;
 - c) area informatica;
 - d) area comunicazione: stampa, pubblicità, organizzazione eventi;
 - e) area grafica: stampa;
 - f) area didattico-formativa;
 - g) area ricerca;
 - (...).
4. Il valore delle prestazioni verrà valutato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione e sarà equiparato in linea di massima all'importo almeno doppio della quota di adesione.

Articolo 7

Scadenza e rinnovo dell'adesione

1. La durata della qualità di sostenitore ha una durata minima pari a dodici mesi dalla data nella quale si è perfezionata l'adesione alla Fondazione e massima di cinque anni.
2. Entro tale termine ciascun sostenitore può proporre al Consiglio di Amministrazione di rinnovare l'adesione alla Fondazione.
3. La qualità di sostenitore decade col mancato pagamento della quota annuale.

Articolo 8

Modifiche del regolamento

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, dandone comunicazione a ciascun sostenitore. Le modifiche produrranno effetto, con riguardo ai rapporti in corso, a decorrere dall'eventuale rinnovo dell'adesione.

Articolo 9

Sospensione o revoca della qualifica di sostenitore

1. Nel caso in cui la Fondazione rilevasse un comportamento da parte del sostenitore non coerente con gli obiettivi della Fondazione stessa ed in contrasto con quanto previsto dal regolamento e/o non adempia agli impegni di cui all'articolo 6, per i sostenitori che si avvarranno della prestazione in natura, la Fondazione provvederà alla sospensione o alla revoca dalla qualifica di sostenitore.

Articolo 10

Il ruolo del Collegio dei Sostenitori

1. Il Collegio dei Sostenitori è autonomo nel suo funzionamento e determina con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento del Collegio stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11 dello Statuto.



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELL'USO DEI PROPRI MARCHI denominativo e/o figurativo a base "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis"

Articolo 1

Scopo

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO (*di seguito Fondazione*) intende tutelare l'uso dei propri segni distintivi, con la registrazione di un marchio collettivo di tipo denominativo e di un marchio collettivo di tipo figurativo, secondo le disposizioni degli articoli 29 e 30 del Codice di proprietà industriale di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e con le modalità previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, ai sensi della lettera b) del terzo comma dell'articolo 2 dello Statuto della Fondazione, con lo scopo di promuovere, sulla base della strategia generale di gestione, l'eventuale adozione di nuovi strumenti di salvaguardia del Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO, al fine di perseguire con azioni comuni ulteriori forme di protezione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto dell'ordinamento istituzionale delle parti.
2. Le funzioni della registrazione dei marchi collettivi di cui al comma 1 sono:
 - a) concederne la licenza d'uso ai soci fondatori della Fondazione e specificamente Provincia di Belluno, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia di Pordenone, Provincia autonoma di Trento, Provincia di Udine, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto;
 - b) concederne la licenza d'uso, ai fini dell'attività istituzionale, ai comuni, alle comunità territoriali e alle comunità montane nonché agli enti parco, il cui territorio è interessato dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO;
 - c) concederne la licenza d'uso ad istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive e sociali, nonché ad enti pubblici e privati, associazioni e altre organizzazioni senza fine di lucro, persone fisiche, ubicati in località o territori interessati dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO, e che svolgono attività di carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo e sociale, per contraddistinguere iniziative che assicurino entrambe le seguenti condizioni:
 - apportino un significativo contributo scientifico, culturale o informativo al fine della conoscenza e della valorizzazione del Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO;
 - siano realizzate nel territorio delle Province di Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine o comunque, se svolte fuori da tali territori, comportino la valorizzazione del Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO a livello nazionale o internazionale negli ambiti di interesse della Fondazione;
 - d) concederne la licenza d'uso a pagamento ad enti, persone fisiche o giuridiche, ubicati in località o territori

Il Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO in data 3 novembre 2010.

interessati dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO per contraddistinguere la fornitura di servizi oltre che la produzione ed il commercio di beni che rispondano a criteri di qualità formale e sostanziale coerenti con gli indirizzi del piano di gestione e con gli obiettivi generali della Fondazione, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile dei territori interessati dal Bene Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO.

3. La Fondazione tutela i propri marchi per tutte le classi identificabili nella classificazione internazionale dei prodotti e servizi per i marchi, conforme all'Accordo di Nizza del 15 giugno 1957 e sue successive modifiche.
4. La Fondazione si doterà di un Manuale d'uso dei marchi, anche a specificazione di quanto previsto dal comma 2, che diventa parte integrante del presente regolamento, il quale disciplina le modalità di utilizzo dei marchi e di concessione d'uso degli stessi ai soggetti richiedenti.

Articolo 2

Oggetto

1. Formano oggetto dei due marchi collettivi:
 - a) la denominazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis, comunque scritta o riprodotta anche in forma fonetica o visiva;
 - b) la componente iconica, costituita dal disegno delle Dolomiti rappresentate da quattro cime. L'icona ha costituzione rettangolare, sul lato inferiore appare in forma fenomenica un profilo montuoso, caratterizzato sul lato sinistro da un declivio ricurvo e sul lato destro da un piano inclinato congiungente con un asse lineare parallelo al lato inferiore del rettangolo. Sopra il profilo fenomenico si stagliano quattro cime aventi ciascuna una forma leggermente diversa, queste "figure" simboleggiano le quattro diversità culturali presenti sul territorio: italiani, tedeschi, ladini e friulani. Le figure emergono dalla base bianca e prendono forma e disegno all'interno del rettangolo orizzontale: un "ter-

ritorio" racchiuso in un perimetro per tutelare meglio un ambiente unico e mitico. La caratterizzazione delle cime deriva da un ordito, costituito da segni verticali netti (l'imponente spinta verticale delle pareti) spezzata da una trama leggera e disordinata di segni brevi orizzontali (le cenge, le balze, i terrazzamenti); la valle viene rappresentata dal segno arcuato e dolce, sulla sinistra, che descrive e ne rivela lo sfondo.

Articolo 3

Licenza d'uso

1. La Fondazione assegna i marchi per gli scopi e nei limiti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
2. Al fine di concedere la licenza d'uso alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del presente Regolamento, il legale rappresentante del soggetto richiedente presenta alla Fondazione apposita domanda volta a illustrare l'iniziativa specificando contenuti, finalità, luogo e modalità di svolgimento, la rispondenza ai criteri definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera c), nonché l'accettazione del presente Regolamento. La domanda è presentata almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa per la quale è richiesta la licenza d'uso. Sulla base dell'istruttoria condotta dal Segretario Generale, la decisione di concedere la licenza d'uso spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione. In caso di giustificata urgenza o nell'impossibilità di convocare in tempo utile il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la decisione può essere presa direttamente dal legale rappresentante della Fondazione; in tale fattispecie la decisione deve essere ratificata nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione. Per le iniziative realizzate con il contributo o con il patrocinio della Fondazione, la licenza d'uso dei marchi si intende automaticamente concessa. La Fondazione si potrà avvalere ai fini del supporto tecnico / istruttorio per la gestione del marchio di un gruppo tecnico a carattere interprovinciale.

3. La Fondazione stabilisce le modalità per concedere licenze d'uso di uno o di entrambi i marchi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del presente Regolamento subordinatamente al pagamento, per ogni ramo d'attività, di un importo stabilito annualmente dalla Fondazione. Nella domanda della licenza d'uso il legale rappresentante del soggetto richiedente presenta alla Fondazione apposita domanda volta a specificare il tipo di prodotti o servizi per i quali intende avvalersi degli stessi, le modalità d'uso previste, la rispondenza ai criteri definiti dall'art. 1, comma 2, lettera d) sopra citato nonché l'accettazione del presente Regolamento. La licenza d'uso può essere rilasciata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine vale il principio del silenzio-rifuto. Sulla base dell'istruttoria condotta dal Segretario Generale, che fissa i termini per la concessione dei marchi e il relativo importo annuale, la decisione di concedere la licenza d'uso spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. Il titolare della licenza d'uso, con l'accettazione del presente regolamento, si impegna a non concedere sub-licenze a terzi.

Articolo 4

Esclusione della licenza d'uso

1. La licenza d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 2 non viene concessa a:
 - a. iniziative e manifestazioni promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali nonché da ordini e collegi professionali, a esclusivo fine di propaganda o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - b. iniziative, manifestazioni, beni e servizi che danno un'immagine mercificata del corpo umano e irrispettosa della dignità della persona;
 - c. produzioni di beni o servizi che non rispettino principi etici nei cicli produttivi o comunque svolgano attività

non compatibili con principi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Articolo 5

Vigilanza e sanzioni

1. La Fondazione può sempre controllare le modalità d'uso dei marchi da parte dei titolari della licenza d'uso, i quali hanno l'obbligo di fornire ogni documento e la massima assistenza per individuare tali modalità d'uso.
2. La licenza d'uso dei marchi oggetto del presente regolamento concessa ai sensi dell'articolo 1, comma 2 può essere revocata o modificata, qualora l'utilizzo dei marchi non avvenga secondo le modalità stabilite all'atto della concessione e nel rispetto del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il titolare della licenza non utilizzi i marchi secondo le disposizioni del presente Regolamento, del Manuale d'uso dei marchi di cui all'articolo 1 comma 4 o di altre prescrizioni o condizioni contenute nella licenza d'uso, la Fondazione adotta, a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate, una delle seguenti sanzioni:
 - a) ammonimento scritto;
 - b) sospensione temporanea della licenza, da tre mesi ad un anno;
 - c) revoca della licenza d'uso dei marchi;
 - d) revoca della licenza e diritto di risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni, anche indirettamente a causa di danni a terzi, per l'uso improprio del marchio o dei marchi.

Articolo 6

Responsabilità

1. Il titolare della licenza d'uso, con l'accettazione del presente Regolamento è responsabile per i danni che possono derivare a terzi e cose, per l'utilizzo di prodotti o di servizi contraddistinti dai marchi oggetto di questo Regolamento, e solleva la Fondazione da ogni responsabilità.

Articolo 7

Controversie

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente Regolamento è competente il Foro di Venezia – sezione proprietà intellettuale. È escluso l'arbitrato.

MANUALE D'USO DEI MARCHI

ai sensi del Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e figurativo a base "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis"

Articolo 1

Oggetto

La Fondazione può concedere la licenza d'uso del marchio a terzi così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del Regolamento per la tutela dell'uso dei propri marchi denominativo e figurativo a base "Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis".

Le presenti disposizioni specificano, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento, le modalità di concessione dei marchi della Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO (di seguito Fondazione).

Articolo 2

Soggetti

La Fondazione può concedere la licenza d'uso del marchio ai soggetti previsti dall'art. 1 comma 2 del Regolamento.

Articolo 3

Modalità di licenza d'uso ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del Regolamento e patrocinio

La Fondazione concede la licenza d'uso dei marchi e/o il patrocinio, ai fini dell'attività istituzionale, agli enti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del Regolamento. A tal fine si intendono territorialmente interessati:

- a) gli enti il cui territorio comprende, anche parzialmente, il bene Dolomiti UNESCO;
- b) le forme associative degli enti di cui alla lettera a);
- c) i comuni contigui ai comuni di cui alla lettera a) ovvero i comuni ricadenti nel medesimo contesto culturale e geografico dolomitico così come individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di licenza d'uso va presentata alla Fondazione.

La licenza d'uso si intende automaticamente concessa ai soggetti che compongono il Collegio dei Sostenitori della Fondazione.

Articolo 4

Modalità di licenza d'uso ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c) del Regolamento e patrocinio

La Fondazione può concedere a titolo gratuito la licenza d'uso dei marchi ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento. Per le iniziative realizzate con il contributo o con il patrocinio della Fondazione, la licenza d'uso del marchio si intende automaticamente concessa, come stabilito dall'art. 3, comma 2 del Regolamento. Al fine della richiesta di licenza d'uso i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento inoltrano domanda alla Fondazione, compilando l'apposito modello, e allegano idonea documentazione atta a descrivere

Il manuale d'uso dei marchi è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO in data 21 giugno 2011.

I comuni e le comunità, di cui all'articolo 3, comma 1, sono riportati a pag. 23 del presente fascicolo.

l'iniziativa proposta e la sua coerenza con le condizioni poste dall'art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento.

Articolo 5 **Requisiti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d) del Regolamento**

La Fondazione può concedere, a pagamento, la licenza d'uso dei marchi ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del Regolamento se aventi sede legale ed almeno una sede operativa nei territori indicati dal punto 3 del presente Manuale. La licenza d'uso dei marchi è concessa a condizione che la fornitura, la produzione e il commercio dei relativi beni o servizi risulti coerente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e sia svolta nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) e all'art. 4 del Regolamento. In riferimento ai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 punto d), la licenza d'uso dei marchi può inoltre essere concessa nei seguenti casi:

- a) ai soggetti aventi sede esterna rispetto ai territori indicati al punto 3 del Manuale qualora nella realizzazione dei loro prodotti e/o servizi venga utilizzata prevalentemente materia prima proveniente dal bene Dolomiti UNESCO e la cui produzione avvenga in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento;
- b) ai soggetti che prescindendo dalla loro sede legale e/o operativa assicurino la promozione della conoscenza e la valorizzazione del bene Dolomiti UNESCO a livello internazionale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 del Regolamento.

Il marchio potrà altresì essere concesso in uso a privati, prescindendo dalla ubicazione della loro sede operativa/legale in caso di utilizzo per opere intellettuali che contribuiscano alla conoscenza e valorizzazione del sito UNESCO.

Articolo 6 **Requisito dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. d) del Regolamento**

L'attività svolta dal soggetto deve garantire caratteri di qualità formale e sostanziale come stabilito dal Regolamento art. 1 comma 2 lettera d), di autenticità e sostenibilità, sia nel processo produttivo che nel prodotto/servizio. Tali requisiti verranno misurati attraverso i seguenti criteri:

- a) innovazione e/o sostenibilità del processo produttivo e/o del prodotto/servizio;
- b) utilizzo prevalente di materiali locali nei cicli produttivi o nello svolgimento dei servizi;
- c) livello di integrazione dei servizi/prodotti forniti con gli elementi del patrimonio naturale, storico-culturale e sociale locale, in riferimento al Bene Dolomiti UNESCO;
- d) contributo di beni e/o servizi in merito allo sviluppo sostenibile;
- e) livello di riconoscibilità mondiale della struttura, della produzione o del servizio;
- f) riconoscimento o conformità a certificazioni, standard, protocolli o buone pratiche connesse alla qualità ambientale del prodotto/servizio.

Il soggetto richiedente dovrà fornire una breve descrizione di ciascuno dei punti sopra elencati, presentando le caratteristiche prevalenti, al fine di permettere la valutazione corretta di ogni parametro. È ammessa la presentazione di documentazione allegata a sostegno della descrizione riportata nella domanda (es. Copia delle certificazioni e di riconoscimenti, articoli di giornale, ecc.)

Per la valutazione dei criteri determinanti il soddisfacimento dei requisiti di cui sopra, la descrizione fornita dal richiedente verrà tradotta in punteggio da 0 a 3, equivalenti a 0 = non soddisfatto, 1 = parzialmente soddisfatto, 2 = soddisfatto, 3 = totalmente soddisfatto. È necessario il raggiungimento di 9 punti totali.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di licenza d'uso dei marchi deve essere presentata alla Fondazione attraverso l'apposito modello e secondo i termini di cui all'art. 3 del Regolamento.

La domanda può essere consegnata direttamente alla sede della Fondazione oppure inviata:

- tramite posta con raccomandata AR all'indirizzo della sede operativa della Fondazione;
- tramite posta elettronica certificata con oggetto: "Richiesta Concessione licenza d'uso dei Marchi"

Alla domanda di concessione va allegata:

- copia del documento d'identità del firmatario;
- copia del presente Manuale d'uso e del Regolamento dei Marchi sottoscritto per completa accettazione;
- presentazione aziendale;
- progetto delle specifiche modalità di applicazione e uso dei marchi richiesti;
- altri documenti che si ritiene opportuno inviare al fine della valutazione.

Articolo 8

Durata

Il patrocinio ed il relativo utilizzo del marchio è concesso dalla fase di comunicazione iniziale dell'evento fino alla sua conclusione.

La licenza d'uso dei marchi è concessa per la durata di un anno dall'atto di rilascio. La licenza d'uso può essere rinnovata di anno in anno, sulla base della presentazione di una nuova richiesta. In ogni caso la licenza d'uso non potrà essere illimitata.

Articolo 9

Tariffe

La licenza d'uso del marchio viene concessa a titolo oneroso ai soggetti aventi i requisiti di cui all' art. 1, comma 2, lett. d) del Regolamento. Il tariffario, che può essere annualmente rivalutato, prevede la differenziazione del contributo in base alla dimensione aziendale secondo la normativa europea (*Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004*) e alla tipologia di utilizzo del marchio.

La tariffa è costituita da un importo fisso annuale (12 mesi), pari a quanto riportato nell'Allegato n.1 nella colonna "Primo caso". Nel caso di pubblicazione dei marchi su prodotti realizzati a scala industriale, la tariffa è costituita da un importo fisso più basso rispetto al primo caso e da una quota aggiuntiva da sommare al fisso annuale calcolata in percentuale sul fatturato aziendale dell'anno precedente rispetto all'anno in cui avviene la concessione, dichiarato nella domanda, come riportato nell'Allegato n. 1 nella colonna "Secondo caso". L'utilizzo dei marchi è permesso dietro presentazione da parte del soggetto richiedente di idonea attestazione dell'avvenuto versamento di entrambe le quote.

Allegato n. 1

Tariffario per licenza d'uso dei Marchi Dolomiti UNESCO - 2011

Dimensione aziendale	Primo caso	Secondo caso	
		Produzione su scala industriale	
	IMPORTO FISSO UNICO	IMPORTO FISSO	IMPORTO VARIABILE (% fatturato anno precedente)
MICRO	€ 250,00	€ 150,00	0,008
PICCOLA	€ 1.400,00	€ 1.000,00	0,008
MEDIA	€ 4.200,00	€ 3.700,00	0,008
GRANDE	€ 6.400,00	€ 5.800,00	0,008



ELENCO DEI COMUNI

il cui territorio comprende, anche parzialmente,
il bene Dolomiti-UNESCO

Andalo
Campitello di Fassa
Campodenno
Canazei
Cavedago
Comano Terme
Dorsino
Imer
Mazzin
Mezzano
Moena
Molveno
Pinzolo
Pozza di Fassa
Predazzo
Ragoli
Sagron-Mis
San Lorenzo in Banale
Siror
Soraga
Spormaggiore
Sporminore
Stenico
Tesero
Tonadico
Transacqua
Tuenno
Vigo di Fassa

ELENCO DELLE COMUNITÀ

il cui territorio comprende, anche parzialmente,
il bene Dolomiti-UNESCO

Comunità delle Giudicarie
Comunità della Paganella
Comunità della Val di Non
Comunità territoriale della Val di Fiemme
Comun General de Fascia
Comunità di Primiero

ELENCO DEI COMUNI

ricadenti nel medesimo contesto
culturale e geografico dolomitico

Bocenago
Caderzone Terme
Canal San Bovo
Capriana
Carano
Carisolo
Castello-Molina di Fiemme
Cavalese
Daiano
Darè
Fai della Paganella
Fiera di Primiero
Giustino
Massimeno
Montagne
Panchià
Pelugo
Spiazzo
Strembo
Valfloriana
Varena
Vigo Rendena
Villa Rendena
Ziano di Fiemme

PARCHI PROVINCIALI

il cui territorio comprende, anche parzialmente,
il bene Dolomiti-UNESCO

Parco naturale Adamello-Brenta
Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino


UNESCO, Dichiarazione di eccezionale valore universale delle Dolomiti, Decisione 33COM 8B.6 (Siviglia, 26 giugno 2009):

"I nove sistemi montuosi che compongono le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità comprendono una serie di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale.

Le loro cime, spettacolarmente verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree straordinaria a livello mondiale. Queste montagne possiedono inoltre un complesso di valori di importanza internazionale per le scienze della Terra.

La quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è straordinaria nel mondo, e contemporaneamente la geologia, esposta in modo superbo, fornisce uno spaccato della vita marina nel periodo Triassico, all'indomani della più grande estinzione mai ricordata nella storia della vita sulla Terra.

I paesaggi sublimi, monumentali e carichi di colorazioni delle Dolomiti hanno da sempre attirato una moltitudine di viaggiatori e sono stati fonte di innumerevoli interpretazioni scientifiche ed artistiche dei loro valori."



Sistemi del bene Dolomiti-UNESCO:

- 1 Pelmo, Croda da Lago
- 2 Marmolada
- 3 Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine
- 4 Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave
- 5 Dolomiti Settentrionali
- 6 Puez-Odle
- 7 Sciliar-Catinaccio, Latemar
- 8 Bletterbach
- 9 Dolomiti di Brenta